



PROVINCIA DI ANCONA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 19 del 11.05.2016

L'anno 2016, il mese di Maggio, il giorno 11, alle ore 9:30 si è riunito presso la sede dell'Ente, Strada di Passo Varano n. 19/A, Ancona, il Collegio dei Revisori dei Conti per assolvere ai compiti di rito. Sono presenti:

- Dott.ssa Maria Teresa Berdini, Presidente;
- Rag. Angelo Vico, componente;
- Rag. Domenico Longarini, componente;

OGGETTO: Ipotesi di accordo decentrato riguardante la modifica dell'art. 7 del contratto decentrato integrativo del personale non dirigenziale della Provincia di Ancona sottoscritto in data 18/4/2014.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

visto l'art. 7 del contratto decentrato integrativo del personale non dirigenziale della Provincia di Ancona sottoscritto in data 18/4/2014;

viste le linee di indirizzo riguardanti la modifica dell'art. 7 del contratto decentrato integrativo del personale non dirigenziale della Provincia di Ancona sottoscritto in data 18/4/2014, del 7/7/2015 di seguito allegate;

visto l'ipotesi di accordo riguardante la modifica dell'art. 7 del contratto decentrato integrativo del personale non dirigenziale della Provincia di Ancona sottoscritto in data 18/4/2014, sottoscritto dalle parti sindacali in data 8/7/2015;

tutto ciò premesso

il Collegio dei Revisori

esprime parere favorevole alla modifica dell'art. 7 del contratto decentrato integrativo del personale non dirigenziale della Provincia di Ancona sottoscritto in data 18/4/2014, così come meglio sotto descritto.

(all. Linee indirizzo)



Provincia di Ancona

RELAZIONE PER IL PRESIDENTE (RISERVATO ALLA SEGRETERIA GENERALE)

Seduta del - 7 LUG 2015 Argomento n. II

Seduta del Argomento n.

Seduta del Argomento n.

Settore II - Risorse Umane e Organizzazione

Proposta di relazione n. 751/2015 settore: II

Oggetto: liste di individuazione riguardanti la nomina dell'art. 2 del contratto integrativo sottoscritto in data 17 aprile 2014 (relazione riportata sul retro)

Ancona, *[Signature]* Il Relatore

Ancona, - 7 LUG 2015

Visto: Il Segretario Generale
IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature] Dott. Pasquale Di Nino

DECISIONI DEL PRESIDENTE

Rinvio nella seduta del *

Rinvio nella seduta del *

Rinvio nella seduta del *

* (vedi retro)

Ritirata dal Presidente

Approvata nella seduta del - 7 LUG 2015

Si approva la relazione del Segretario Generale - Presidente della Delegazione Trattanti.

Ancona,

Il Segretario Generale
IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature] Dott. Pasquale Di Nino

7 LUG 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pasquale Biniato



SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, CONTRATTI E
AVVOCATURA
Area Risorse Umane e Organizzazione

Ancona,

Alla Sig.ra Presidente
SEDE

Oggetto: linee di indirizzo riguardanti la modifica dell'art. 7 del contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 18 aprile 2014 -

Come noto in data 18 aprile 2014 è stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo in oggetto, che è andato a sostituire il precedente contratto del 7 maggio 2007.

L'art. 7 dell'attuale contratto (*"Criteri per la determinazione e ripartizione delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività"*) prevede quanto segue:

" 1. Le risorse "decentrate" destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dall'Amministrazione nel rispetto dei criteri previsti dagli artt. 31 e 32 del CCNL 22/1/2004.

2. La costituzione del fondo complessivo viene adottata annualmente con determinazione del dirigente dell'Area "Risorse Umane e Organizzazione", distinguendo le "risorse" stabili da quelle "variabili". Entro gg. 10 dall'adozione, una copia dell'atto di costituzione del fondo viene trasmesso alle parti sindacali. Inoltre una copia dell'atto viene allegata al contratto decentrato con cui vengono ripartite annualmente le risorse stesse.

3. Le parti danno atto che le risorse decentrate stabili risultano già vincolate nella loro destinazione a seguito di pregressi accordi con le parti sindacali o a seguito dell'applicazione di specifiche disposizioni contenute nei contratti nazionali del comparto Regioni ed Autonomie locali, in relazione alle seguenti voci: indennità di comparto quota a carico del fondo; posizioni organizzative/alte professionalità; indennità di responsabilità/direzione; progressioni economiche nell'ambito della categoria. Le risorse riguardanti la produttività/performance individuale in relazione



Provincia
di Ancona

agli incentivi progettazione, avvocatura, compensi per visite ispettive e commissioni esami finanziati dal FSE vengono quantificate annualmente nella misura della spesa sostenuta nell'anno precedente. Le parti stabiliscono che l'importo complessivo delle indennità di turno, di reperibilità, lavoro festivo, maneggio valori, rischio, disagio, viene determinato nella misura corrisposta per le medesime finalità nell'anno precedente. Le parti stabiliscono che le risorse stabili residue e le ulteriori risorse variabili, diverse da quelle con vincolo di destinazione, sono destinate a finanziare la produttività/performance collettiva. La parte pubblica infine da atto che le risorse destinate alla produttività/performance individuale (compensi progettazione, compensi avvocatura, compensi visite ispettive e commissioni esami FSE) hanno natura di risorse "variabili" con vincolo di destinazione. La loro misura, nell'anno in corso e in quelli successivi, viene determinata secondo gli importi effettivamente corrisposti nell'anno precedente, con possibilità che la liquidazione avvenga per importi superiori o inferiori in relazione ai compensi effettivamente spettanti, nel rispetto delle previsioni legislative e regolamentari vigenti. Eventuali economie riguardanti quest'ultime risorse non potranno comunque essere utilizzate."

Lo scrivente, sentiti gli altri componenti della Delegazione trattante di parte pubblica e l'incaricato di posizione organizzativa dell'Area Risorse umane e Organizzazione, è dell'avviso che l'articolo in questione debba essere rivisitato innanzitutto nella parte in cui si stabilisce che l'importo complessivo delle indennità di turno, di reperibilità, lavoro festivo, maneggio valori, rischio, disagio, viene determinato nella misura corrisposta per le medesime finalità nell'anno precedente. Ciò in quanto le indennità in questione si riferiscono a servizi essenziali che non possono in alcun modo subire limitazioni. Nel momento in cui tali servizi vengono svolti, l'Amministrazione è tenuta a corrispondere agli aventi diritto le relative indennità non potendosi trincerare dietro lo schermo di un contratto che prevede un limite finanziario individuato nella spesa sostenuta nell'anno precedente. Pertanto si propone di modificare l'art. 7, comma 3, terzo periodo, eliminando la previsione contrattuale in questione ed inserendo nel primo periodo del medesimo comma 3, tra le voci finanziate dalle risorse stabili, le indennità di cui trattasi.

Si ritiene inoltre opportuno intervenire anche sugli ultimi tre periodi del citato comma 3 dell'art. 7, eliminandoli, in quanto la formulazione riguardante la quantificazione dei compensi progettazione, compensi avvocatura, compensi visite ispettive e commissioni esami FSE, che viene ricondotta alla spesa dell'anno precedente, non risulta corretta, mentre la loro natura di risorse variabili e l'impossibilità di utilizzare eventuali economie risultano superflue. La quantificazione delle risorse in questione è invece riconducibile alla previsione che viene effettuata dai dirigenti competenti. Pertanto l'eliminazione di quest'ultimo periodo deve essere accompagnata da un'ulteriore integrazione del comma 3,



secondo periodo, prevedendo che le risorse riguardanti la produttività/performance individuale in relazione agli incentivi progettazione, avvocatura, compensi per visite ispettive e commissioni esami finanziati dal FSE vengono quantificate annualmente nella misura prevista dal dirigente nell'anno di competenza.

In conclusione, per le ragioni sopra illustrate, si propone di riformulare l'art. 7 del contratto sottoscritto in data 18 aprile come segue:


1. Le risorse "decentrate" destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dall'Amministrazione nel rispetto dei criteri previsti dagli artt. 31 e 32 del CCNL 22/1/2004.
2. La costituzione del fondo complessivo viene adottata annualmente con determinazione del dirigente dell'Area "Risorse Umane e Organizzazione", distinguendo le "risorse" stabili da quelle "variabili". Entro gg. 10 dall'adozione, una copia dell'atto di costituzione del fondo viene trasmesso alle parti sindacali. Inoltre una copia dell'atto viene allegata al contratto decentrato con cui vengono ripartite annualmente le risorse stesse.
3. Le parti danno atto che le risorse decentrate stabili risultano già vincolate nella loro destinazione a seguito di pregressi accordi con le parti sindacali o a seguito dell'applicazione di specifiche disposizioni contenute nei contratti nazionali del comparto Regioni ed Autonomie locali, in relazione alle seguenti voci: indennità di comparto quota a carico del fondo; posizioni organizzative/alte professionalità; indennità di responsabilità/direzione; progressioni economiche nell'ambito della categoria; indennità di turno, di reperibilità, lavoro festivo, maneggio valori, rischio, disagio. Le risorse riguardanti la produttività/performance individuale in relazione agli incentivi progettazione, avvocatura, compensi per visite ispettive e commissioni esami finanziati dal FSE vengono quantificate annualmente nella misura prevista nell'anno di competenza dai dirigenti competenti. Le parti stabiliscono che le risorse stabili residue e le ulteriori risorse variabili, diverse da quelle con vincolo di destinazione, sono destinate a finanziare la produttività/performance collettiva.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE

Dott. Pasquale Bitonto

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Maria Teresa Berdini, Presidente;



Rag. Angelo Vico, componente;



Rag. Domenico Longarini, componente;

